II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

del 28 febbraio 1972

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, che abroga gli atti adottati in applicazione dell'articolo 69 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(74/494/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 69,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che gli Stati membri, conformandosi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1] e della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità [2], adempiono gli obblighi previsti dall'articolo 69 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono oggetto della decisione dell'8 dicembre 1954 concernente l'applicazione dell'articolo 69 del trattato del 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [3], dell'accordo del 16 luglio 1955 per l'esecuzione della decisione relativa all'applicazione dell'articolo 69 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [4] e della decisione del 16 maggio 1961 complementare alla decisione concernente l'applicazione dell'articolo 69 del trattato del 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [5];

considerando che, stando così le cose, tali decisioni e tale accordo possono essere considerati superati e che è quindi opportuno abrogarli,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione dell'8 dicembre 1954, l'accordo del 16 luglio 1955 e la decisione del 16 maggio 1961 sono abrogati.

---

[1] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.
[2] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.
[3] GU n. 25 del 12. 8. 1957, pag. 367/57.
[4] GU n. 25 del 12. 8. 1957, pag. 408/57.
[5] GU n. 89 del 15. 6. 1963, pag. 1637/63.

Articolo 2

1. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non appena il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee avrà ricevuto da tutti gli Stati membri la notificazione ufficiale dell'applicabilità della presente decisione secondo le disposizioni del loro diritto interno.

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee informerà gli altri Stati membri delle notificazioni ricevute.

2. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1972.

Il Presidente

G. THORN